DECISIONE N. 836/82/CECA DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1982

che modifica la decisione n. 527/78/CECA relativa al divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici provenienti da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo capoverso,

considerando che certe misure adottate dalla Commissione in materia di prezzi sul mercato comune dell'acciaio sono state prorogate di un anno ; che, inolte, la Commissione ha instaurato, con decisione n. 1831/81/CECA [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 533/82/CECA [2], un regime di quote destinate ad equilibrare l'offerta e la domanda per certi prodotti siderurgici ; che i governi di taluni paesi terzi hanno assicurato di voler cooperare in materia ; che la Commissione ha revocato la facoltà già accordata alle imprese comunitarie di allinearsi sulle offerte di certi prodotti siderurgici originari dei paesi terzi in questione con decisione n. 527/78/CECA [3] modificata da ultimo dalla decisione n. 1309/81/CECA [4] ;

considerando che gli accordi conclusi con alcuni paesi sono stati riconfermati nel 1982 ; che la decisione n. 527/78/CECA deve pertanto essre prorogata sino al 31 dicembre 1982 ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La decisione n. 527/78/CECA è prorogata sino al 31 dicembre 1982.

2. L'allegato della decisione contemplata al paragrafo 1 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 65 del 9. 3. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
[4] GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 19.

ALLEGATO

Il diviso d'allineamento risultante dalla presente decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi :

1. AUSTRIA
2. FINLANDIA
3. NORVEGIA

   per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base [1], fatta eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune [2]

4. SVEZIA

   per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base [1], fatta eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune [2]

5. BRASILE

   per le ghise comprese nella nomenclatura della tariffa comune alle voce 73.01

6. GIAPPONE

   per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd), e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33

7. BULGARIA
8. CECOSLOVACCHIA
9. UNGHERIA
10. POLONIA

    per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 incluso e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 incluso fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33

11. COREA DEL SUD

    per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci dalla 73.06 alla 73.13 inclusa, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) e ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33

12. SPAGNA

    per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, da 73.06 a 73.13 incluso, 73.15 e 73.16, fatta eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd), ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33, 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33

---

[1] GU n. L 372 del 29. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 281.